



All'Associazione
LIPU - ONLUS – Sezione Puglia
Via Rovelli, 48
71122 – FOGGIA

Concessione: n. __ /2016

- Richiedente: “Associazione LIPU - ONLUS”, con sede a Foggia in via Rovelli 48, codice fiscale: 80032350482, rappresentata dal coordinatore regionale per la Puglia, signor Vincenzo CRIPEZZI.
- Terreni in agro di Manfredonia, censiti in catasto al **foglio 109**, p.lle nn. 42, 43, 45, 61, 240, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 264, 265, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 1251, 1255, 1648 e 1649, per complessivi ha 19.26.05, di proprietà del “Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica”.

Viste le istanze in data 13.10.2015 e 22.12.2015, acquisite al protocollo consortile, rispettivamente, ai nn. 0017761 del 13.10.2015 e 0021622 del 22.12.2015, con le quali la “LIPU ONLUS – Associazione per la conservazione della Natura - Sezione Puglia”, con sede a Foggia in via Rovelli n. 48, codice fiscale: 80032350482, nella persona del coordinatore Regionale per la Puglia, signor Vincenzo CRIPEZZI, nato a Foggia il 16.06.1967, ha chiesto in concessione i terreni riportati in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come prevista dal Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi, ad uso conservativo per il monitoraggio delle specie faunistiche minacciate da estinzione in Capitanata;

Rilevato che questo Consorzio, ex articolo 4 del detto Regolamento regionale, con nota prot. n. 0007831 del 04.05.2016, ha richiesto al Comune di Manfredonia la pubblicazione del bando per la concessione dei terreni in argomento;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";



Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per gli iter di concessione ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013 il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che;

- la richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitrice di contributi di bonifica;
- la richiedente, nella persona del Presidente *pro-tempore* e legale rappresentante, signor Fulvio MAMONE CAPRIA, nato a Napoli il 23.09.1973, ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni *ex* articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- che la richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 77,88 (settantasette/88), giusta bonifici effettuati in data 12.05.2016 e 31.05.2016;

Rilevato che, trattandosi di associazione non lucrativa volta alla tutela di interessi pubblici (art. 28, comma 1 lett. b del R.R. n. 17/2013), il canone annuale deve essere calcolato applicando la riduzione del 50% così come previsto dall' art. 29, comma 1, lett b) del predetto R.R, ed è determinato, pertanto, in € 139,42 (centotrentanove/42);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Impianti Idraulici, Corsi d'acqua e Mezzi Meccanici, in data 06.04.2016;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia – Sezione Foreste - Servizio Infrastrutture Rurali, Bonifica ed Irrigazione – in data 09.06.2016, prot. A00_036/0012817, reso ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge Regionale n. 4/2012;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. _____ del _____, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € 139,42 (centotrentanove/42) effettuato in data _____ a mezzo di c.c.p. a favore del Consorzio Bonifica Capitanata - causale canone annuo concessione n. __/2016;

SI CONCEDE

alla "LIPU ONLUS – Associazione per la conservazione della Natura - Sezione Puglia", con sede a Foggia in via Rovelli n. 48, codice fiscale: 80032350482, ad uso conservativo per il monitoraggio delle specie faunistiche minacciate da estinzione in Capitanata, dei terreni demaniali in agro di Manfredonia censiti in catasto al **foglio 109**, p.lle nn. 42, 43, 45, 61, 240, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 264, 265, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 1251, 1255, 1648 e 1649 per complessivi ha 19.26.05 circa, – di proprietà del "Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica".

Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal _____ 2016, quindi, avrà termine il



_____ 2019. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazione (art. 19 del Regolamento)

I terreni concessi potranno essere utilizzati esclusivamente ad uso conservativo per il monitoraggio delle specie faunistiche minacciate da estinzione. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetto della presente concessione.

Oneri e divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo della concessionaria la quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, la concessionaria sarà tenuta alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso la concessionaria non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

La concessionaria dovrà intercludere l'unica pista arginale accessibile (argine destro del canale Peluso), installando una sbarra con montanti collocati in modo da garantire un varco di ampiezza sufficiente a consentire l'accesso sulle arginature, a fini manutentivi, da parte di automezzi e mezzi meccanici consortili.

La LIPU dovrà consegnare al Consorzio copia delle chiavi necessarie all'accesso all'area umida.

Nel rispetto dell'art. 96 comma f) del r.d. del 25.07.1904 n. 523, è vietato lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 m sugli argini e sulle relative pertinenze.

E' vietato, inoltre, sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € 139,42 (centotrentanove/42). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)

La concessionaria non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00).

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese della concessionaria.

Foggia, _____ 2016.

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)



Per accettazione
(Fulvio MAMONE CAPRIA)